

Sentenza: n. 9 dell'11 Gennaio 2010

Materia: impiego pubblico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: principio del buon andamento della amministrazione in materia di pubblico impiego; artt. 3 e 97 della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: art. 24, comma 2, della legge della Regione Piemonte 28 luglio 2008 n. 23. (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale).

Esito: illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 97 della Costituzione; resta assorbita la questione di legittimità in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la decisione in esame la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art.24, comma 2, della legge della Regione Piemonte, 28 Luglio, n.23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), secondo cui "Gli incarichi di direttore generale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne all'amministrazione regionale".

Secondo il Governo l'assunzione, senza concorso e con contratti a tempo determinato di un numero molto elevato di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione, si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione e con il principio in esso sancito del "buon andamento dell'amministrazione".

La disposizione impugnata, inoltre, per la sua genericità e per l'assenza di qualsiasi elemento esplicativo della necessità di un'eccezione alle disposizioni costituzionali ed alla normativa statale fondamentale, sarebbe illegittima anche sotto il profilo dell'art. 3 della costituzione.

Secondo la Corte la questione sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione è fondata, mentre quella sollevata in riferimento all'art.3 della Costituzione viene ritenuta assorbita.

La Consulta ribadisce che le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi pubblici si accede mediante concorso, nonostante siano previste espressamente dal terzo comma dell'art.97 della costituzione, devono essere circoscritte a casi nei quali ricorrano specifiche esigenze di interesse pubblico, come si evince dalla giurisprudenza della Corte e come è stabilito da altre analoghe disposizioni rinvenibili sia nell'ordinamento statale sia in alcuni ordinamenti regionali.

L'articolo di legge impugnato prevedendo assunzioni a tempo determinato con contratto con durata massima di cinque anni, rinnovabile senza alcun limite e senza la previsione di presupposti oggettivi che giustificano il motivo per cui un incarico di direttore generale regionale venga affidato ad un soggetto esterno anziché ad un dirigente appartenente ai ruoli dell'amministrazione contempla una deroga al principio del concorso pubblico di notevole consistenza.